



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 22.10.2014
Successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 25.03.2015

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Ambito e finalità	3
Art. 2 Vigilanza e sanzioni.....	3
Art. 3 Esibizione di titolo	3
CAPO II SICUREZZA IGIENE E DECORO URBANO	4
Art. 4 Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori.....	4
Art. 5 Trasporto e uso d’oggetti ingombranti	4
Art. 6 Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici	4
Art. 7 Alberi, rami e siepi – Arbusti e sterpaglie	4
Art. 8 Pulizia del suolo e di strutture	5
Art.9 Sgombero neve	5
Art. 10 Manomissione dei contenitori.....	6
Art. 11 Accensione di fuochi	6
Art. 12 Tutela delle aree verdi	7
Art.13 Distribuzione di materiale pubblicitario	7
Art. 14 Divieti di manomissione e imbrattamento.....	7
Art. 15 Divieti d’utilizzo	8
Art. 16 Conservazione e manutenzione d’edifici e manufatti.....	8
Art. 17 Circolazione di bambini e di persone incapaci	9
Art. 18 Recapito degli amministratori di condominio	9
Art.19 Uso di petardi e materiali pirotecnici.....	9
CAPO III CURA DEGLI ANIMALI.....	9
Art. 20 Finalità ed ambito d’applicazione.....	9
Art. 21 Disposizioni e divieti generali	10
Art. 22 Uso di sostanze velenose	10
Art. 23 Trasporto di animali su mezzi pubblici	10
Art. 24 Pulizia di luoghi pubblici.....	11
Art. 25 Disturbo da animali.....	11
Art. 26 Cani - Detenzione	11
Art. 27 Cani - Accesso e Conduzione	12

Art. 28 Seppellimento degli animali d'affezione	13
CAPO IV ATTIVITÀ AGRICOLA.....	13
Art.29 Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari.	13
Art. 30 Norme di prevenzione e protezione individuale	15
Art. 31 Allontanamento di volatili	15
Art. 32 Apicoltura	15
CAPO V COSE MOBILI RITROVATE	16
Art. 33 Disposizioni generali	16
Art. 34 Esclusioni.....	16
Art.35 Ritrovamento	16
Art.36 Pubblicazione del ritrovamento	17
Art. 37 Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate.....	17
Art. 38 Vendita necessaria	17
Art. 39 Cosa appartenente a persona identificabile.....	17
Art. 40 Restituzione	18
Art. 41 Restituzione di documenti	18
Art. 42 Oggetti deperibili	18
Art. 43 Premio dovuto al ritrovatore	18
Art.44 Beni acquisiti in proprietà dal Comune	19
Art.45 Spese di custodia.....	19
CAPO VI ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA....	19
Art. 46 Esercizio libero dell'arte e dello spettacolo su strada.....	19
Art. 47 Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada.....	20
Art. 48 Occupazione del suolo e utilizzo di superfici	20
CAPO VII ALTRE DISPOSIZIONI.....	21
Art. 49 Mezzi mobili a scopo abitativo.....	21
Art. 50 Norme di convivenza.....	21
Art. 51 Boschi, prati e pascoli di proprietà comunale.....	22
Art. 52 Abrogazioni	22

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e finalità

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni e la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito.
3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il regolamento di polizia urbana.

Art. 2 Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, ai dipendenti appositamente individuati dell'Amministrazione comunale e delle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali nell'ambito dell'affidamento.
2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.
3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento.
4. L'Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
5. Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
6. Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 3 Esibizione di titolo

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano il possesso di un titolo (autorizzazione, concessione, ecc.), il medesimo è esibito agli organi di vigilanza su loro richiesta.

2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

CAPO II SICUREZZA IGIENE E DECORO URBANO

Art. 4

Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori

1. Il trasporto di letame e di sostanze in fermentazione o in putrefazione e in genere di cose atte a provocare disturbo o problemi d'igiene è ammesso nell'abitato solo se adottate tutte le misure per evitare la diffusione d'odore e polvere e la dispersione di liquami.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 5

Trasporto e uso d'oggetti ingombranti

1. Il trasporto a mano o a spalla di oggetti di lunghezza superiore a tre metri è effettuato da almeno due persone, disposte alle due estremità dell'oggetto in modo da evitare pericolo per i passanti.
2. L'uso in luogo pubblico di scale a mano o la collocazione temporanea di ostacoli, su area aperta al pubblico transito, è consentito solo se gli ingombri sono vigilati od opportunamente transennati.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 6

Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici

1. Le strutture e gli oggetti mobili presenti sui tetti, sulle facciate degli edifici, sui balconi, sui ponteggi, sui muri di cinta e in qualsiasi luogo confinante con area soggetta a pubblico transito sono assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 7

Alberi, rami e siepi – Arbusti e sterpaglie

1. I rami e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito.
2. Rami di piante ad alto fusto possono sporgere, su aree soggette a pubblico transito, ad altezza superiore a tre metri dal marciapiede e superiore a cinque metri e dieci centimetri dalla carreggiata.

3. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.
4. Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali.
5. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono fogliame, fiori, frutti caduti a terra ed alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati.
6. Al fine di salvaguardare le coltivazioni limitrofe dal propagarsi di malattie ed insetti dannosi e da incendi, nonché per assicurare il decoro, la salute e l'incolumità delle persone, ai proprietari, conduttori e affittuari di terreni è fatto obbligo di procedere al taglio degli arbusti, delle sterpaglie e della vegetazione incolta, compresi i frutteti abbandonati. Detti interventi dovranno essere eseguiti almeno una volta all'anno. In caso di inadempienza, il Comune, previa diffida, provvederà d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 8

Pulizia del suolo e di strutture

1. E' vietato nei luoghi pubblici lasciar cadere, gettare o abbandonare qualsiasi rifiuto liquido o solido.
2. I proprietari o i conduttori d'edifici puliscono il piano di calpestio dei marciapiedi, degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva pertinenza. I medesimi inoltre puliscono muri, strutture, grate, inferriate, vetrine, serramenti e quant'altro è visibile da area pubblica.
3. I titolari di pubblici esercizi installano nei pressi dell'ingresso della propria attività appositi contenitori posacenere. In assenza di spazi privati, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, il titolare colloca su area pubblica, durante l'orario di apertura, il contenitore posacenere con ingombro massimo di mq. 0,15, nel rispetto delle norme relative alla circolazione e degli altri regolamenti comunali.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art.9

Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati, durante o immediatamente a seguito delle neviccate, sgomberano da neve e ghiaccio i tratti di marciapiede e le aree soggette a pubblico transito lungo il perimetro esterno degli edifici e relative pertinenze e mantengono pulito il percorso di accesso ai contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani a servizio dell'immobile. Essi inoltre, in caso di formazione di ghiaccio, spargono materiale idoneo ad evitare cadute ai passanti.

2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati rimuovono ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici.
3. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.
4. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche interrate, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.
5. L'obbligo di sgombero della neve e del ghiaccio sussiste anche in giorni festivi e le operazioni sono concluse prima delle ore dieci del mattino, se la nevicata è terminata durante la notte, e comunque entro tre ore dal suo termine se la nevicata cessa durante il giorno.
6. E' vietato depositare su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma 1.
7. E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 10
Manomissione dei contenitori

1. E' vietata l'estrazione di rifiuti dai cassonetti, dai cestini stradali e dai contenitori per la raccolta differenziata.
2. E' vietato spostare cestini o cassonetti per rifiuti dal punto di collocazione stabilito dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.
3. E' vietato affiggere sui contenitori per la raccolta dei rifiuti, esemplificando, manifesti, avvisi, locandine o scritte di qualunque genere con prodotti imbrattanti.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 11
Accensione di fuochi

1. E' vietato su tutto il territorio comunale smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica se i rifiuti vegetali provengono da colture colpite da malattie infettive delle piante. In tal caso è ammessa la combustione sul fondo di tali materiali, se l'interessato è munito di conforme certificazione rilasciata dall'Istituto agrario di S. Michele all'Adige o dal Servizio Forestale Provinciale, adottando tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo.

3. La combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci e potature è consentita in piccoli cumuli esclusivamente in aree esterne ai centri abitati.
4. L'uso di bracieri e caminetti nei giardini, nei cortili privati è consentito quando sono adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo al vicinato.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento, quando il fatto non configuri reato, di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 12
Tutela delle aree verdi

1. Nelle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico è vietato:
 - a) provocare rumori molesti;
 - b) calpestare aiuole di piante e fiori;
 - c) strappare rami e cogliere fiori;
 - d) danneggiare le piante ed i tappeti erbosi;
 - e) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
 - f) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;
 - g) manomettere le attrezzature installate;
 - h) praticare attività sportive al di fuori dei luoghi a ciò riservati;
 - i) immergersi nelle fontane;
 - l) campeggiare e bivaccare;
 - m) accedervi quando sono chiuse in tutto o in parte;
 - n) occupare i tappeti erbosi durante le operazioni manutentive.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art.13
Distribuzione di materiale pubblicitario

1. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio.
2. E' vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica.
3. E' vietato porre materiale pubblicitario sui veicoli in sosta.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. Chi organizza il volantaggio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00.

Art. 14
Divieti di manomissione e imbrattamento

1. E' vietato coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrelle dei numeri civici, corpi illuminanti e relativi sostegni, attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio d'aree adibite ad uso pubblico.

2. E' vietato sporcare, macchiare, guastare e colorare i muri, le porte e gli infissi degli edifici, la pavimentazione stradale, qualsiasi altro manufatto.
3. E' vietato scrivere e disegnare sui muri e su tutte le superfici ed infissi esterni.
4. L'Amministrazione comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.
5. Qualora la violazione sia realizzata mediante l'affissione di manifesti, cartelli, locandine o altri mezzi pubblicitari, della stessa risponde in solido il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, salvo che provi che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
6. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido risarciscono i danni arrecati.
7. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido possono riparare anche mediante il loro personale intervento di ripristino. Le modalità di ripristino sono concordate con l'Amministrazione comunale.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

Art. 15
Divieti d'utilizzo

1. E' vietato salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni e alberi o arrampicarsi all'esterno d'edifici pubblici e privati aggettanti su area pubblica, se non per eseguire operazioni di riparazione o manutenzione.
2. E' consentito prelevare acqua dalle fontane pubbliche con recipienti o con altri mezzi, se l'operazione non compromette il costante uso pubblico della risorsa idrica e le attrezzature usate non sono d'ostacolo o di pericolo per la circolazione stradale.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 16
Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti

1. I proprietari d'edifici e manufatti antistanti aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree conservano le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato ai fini della sicurezza e salute pubbliche.
2. I proprietari e possessori d'edifici ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che minaccino di cadere al suolo.
3. I proprietari e possessori d'edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata.

4. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se è subito informato il Corpo di Polizia Locale e non è necessario sospendere la circolazione stradale. L'occupazione è regolarizzata nelle successive quarantotto ore.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

Art. 17

Circolazione di bambini e di persone incapaci

1. I minori d'età inferiore ai sei anni, in ogni luogo pubblico, sono vigilati e sorvegliati da chi ne ha la responsabilità.
2. Quanto disposto al comma 1 vale anche per gli individui d'età superiore, qualora non siano in grado di badare a se stessi.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 18

Recapito degli amministratori di condominio

1. Il recapito dell'amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del codice civile, è indicato, in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art.19

Uso di petardi e materiali pirotecnici

1. E' vietato l'uso di petardi e materiali pirotecnici su aree e spazi pubblici.
2. La disposizione di cui sopra non si applica alle attività connesse ai "fuochi d'artificio" specificatamente autorizzati .
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO III CURA DEGLI ANIMALI

Art. 20

Finalità ed ambito d'applicazione

1. Il Comune di Pergine Valsugana consapevole dell'importanza e della rilevanza sociale che riveste il rapporto fra cittadini ed animali con particolare riferimento a quelli d'affezione

(intendendosi per tali quelli tenuti per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo):

- a) promuove la cura ed il rispetto degli animali presenti sul proprio territorio;
 - b) riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza dignitosa e compatibile con le proprie caratteristiche biologiche;
 - c) sostiene iniziative ed interventi per sensibilizzare la cittadinanza ad una corretta e responsabile detenzione atta a garantire sia il benessere degli animali che la pacifica convivenza degli stessi all'interno della comunità;
 - d) favorisce l'accoglienza degli animali d'affezione nelle strutture ricettive e nei luoghi pubblici.
2. Il presente capo, salvo quanto diversamente previsto non si applica:
- a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 21

Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali garantendo loro cibo acqua e pulizia ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 22

Uso di sostanze velenose

1. E' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 23

Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto sui mezzi di trasporto pubblico è disciplinato dal regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.
2. Se consentito il detentore degli animali sui mezzi di trasporto pubblico cura che gli stessi non creino disturbo o danno alcuno.

3. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi possono rifiutare, anche tramite eventuale preventiva comunicazione telefonica, il trasporto di animali ad esclusione dei cani guida per non vedenti.

Art. 24
Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico porta con sé idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
2. I detentori di animali rimuovono le deiezioni prodotte dai medesimi e le depositano ben chiuse nel contenitore usato, all'interno dei cestini portarifiuti
3. E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici
4. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle forze di polizia.
5. Chi viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00, per le altre violazioni del presente articolo si applica invece la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 25
Disturbo da animali

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. E' vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.
3. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ordinarne l'allontanamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 26
Cani - Detenzione

1. I proprietari dei cani non li affidano a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di gestire l'animale.
2. I cani devono essere custoditi in strutture adeguate alla taglia ed alla razza e idonee dal punto di vista igienico-sanitario atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. I detentori devono, in ogni caso consentirgli l'opportuna attività motoria.

3. E' vietato tenere il cane legato o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità. In questo caso l'uso della catena deve comunque assicurare all'animale il libero movimento, permettendogli di raggiungere comodamente i contenitori del cibo e dell'acqua ed un riparo adeguato.
4. I cani devono essere custoditi in modo tale che non arrechino, con abbaio continuo alcun disturbo alla quiete ed alla tranquillità delle zone abitate.
5. Se custoditi temporaneamente all'interno delle autovetture il conduttore si assicura che all'interno dell'abitacolo siano garantite idonea ventilazione e temperatura.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 27

Cani - Accesso e Conduzione

1. I conduttori si adoperano, in ogni modo, affinché i cani non compromettano l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto di proprietà pubblica.
2. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica.
3. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile. In quest'ultimo caso, ove possibile, l'esercente predispone apposite dotazioni atte alla custodia del cane (es anelli o ganci per fissare i guinzagli)
4. Nell'ambito di spiagge, giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati anche delle opportune attrezzature. In queste aree i cani possono muoversi, correre e giocare sguinzagliati senza museruola e sotto la vigilante responsabilità dei loro accompagnatori.
5. E' sempre vietato l'accesso ai cani:
 - a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;
 - b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
 - c) in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove è praticata la pet-therapy;
 - d) nei luoghi di culto e nei cimiteri.
6. I cani sono condotti:
 - a) al guinzaglio lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico. Per i cani di indole aggressiva è obbligatorio anche la museruola;
 - b) al guinzaglio oppure senza guinzaglio nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate sotto la responsabilità del detentore e quando vengono impiegati per le attività di pastorizia nel raduno del bestiame, in attività di "pet-therapy" e nella pratica venatoria.
 - c) Durante la conduzione del cane all'interno dei centri urbani e nei luoghi aperti al pubblico il guinzaglio va utilizzato ad una misura non superiore a mt. 1,50.

7. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia alle strutture all'uopo predisposte (avvalendosi eventualmente anche della collaborazione di associazioni operanti nel campo della tutela degli animali) dopo i previsti controlli sanitari.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 28
Seppellimento degli animali d'affezione

1. E' vietato seppellire gli animali d'affezione nei luoghi pubblici fatta salva la possibilità di seppellimento in terreni privati previa autorizzazione del Comune, sentita l'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari.
2. Il Comune di Pergine Valsugana anche in associazione con altri comuni, potrà individuare aree per il seppellimento di animali d'affezione o per l'installazione di impianti per il loro incenerimento.
3. Il Comune potrà affidare la gestione del servizio di seppellimento anche ad associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale.

CAPO IV
ATTIVITÀ AGRICOLA

Art.29
Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari.

1. E' consentito l'utilizzo di antiparassitari e presidi sanitari esclusivamente per scopi agricoli ed ornamentali, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta di ciascuna confezione, soprattutto rispettando dosaggi e tempi di carenza. Chiunque impieghi prodotti fitosanitari deve adottare ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità ed il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. A tutela degli insetti pronubi è vietato effettuare trattamenti con insetticidi, acaricidi e diserbanti durante la fioritura dei frutteti. E' inoltre sempre obbligatorio procedere allo sfalcio prima di eseguire trattamenti con insetticidi ed acaricidi in presenza di fioritura degli interfilari. Si raccomanda di eseguire questi trattamenti fuori dal periodo giornaliero di volo delle api e possibilmente dopo il tramonto.
3. E' vietato raggiungere con le miscele antiparassitarie, in sede di preparazione e di irrorazione, edifici pubblici o privati e luoghi pubblici.
4. I trattamenti sono effettuati nella situazione di calma di vento.
5. E' ammesso l'utilizzo di atomizzatori e nebulizzatori solo a distanza superiore a 30 metri da abitazioni, edifici o luoghi pubblici.
6. La fascia di rispetto prevista dal comma 5 del presente articolo viene ridotta a 15 metri a condizione che le macchine irroratrici siano dotate di dispositivi per il contenimento della

deriva, quali convogliatori a basso volume d'aria (es: torretta, tubi flessibili, etc.), deflettori, collettori, ugelli antideriva o sistemi a tunnel, e purché il getto venga indirizzato verso l'interno dell'appezzamento. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva o del sistema di convogliamento a basso volume d'aria deve essere comprovata da idonea documentazione tecnica, da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli.

7. In presenza di barriere fisiche (siepi naturali o teli plastici) di altezza pari o superiore a quella della coltura è possibile ridurre alla metà la fascia di rispetto prevista dai commi 5 e 6 del presente articolo.
8. Le distanze di rispetto previste al comma 5 sono ridotte a 5 metri in caso di trattamenti eseguiti sotto tunnel coperti da film plastico e protetti sul lato confine da chiusure e/o siepi di altezza almeno uguale a quella del tunnel.
9. Entro la fascia di rispetto prevista dai commi 5, 6, 7 e 8 è ammesso il trattamento solo con mezzi manuali (lance a mano) a pressione moderata, indirizzando il getto verso il fondo agricolo o utilizzando la modalità del trattamento localizzato. Nel periodo compreso tra inizio maggio e fine agosto, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è consentita prima delle ore 7.30 e dopo le ore 19.00. La disposizione non si applica quando ricorrono situazioni di emergenza segnalate dal servizio tecnico competente.
10. I trattamenti eseguiti vicino a strade, ferrovie, pubblici passi, percorsi qualsiasi e piste ciclabili vanno sempre eseguiti con la massima attenzione, indirizzando il getto verso l'interno del fondo e accertandosi che non ci siano persone, animali e/o veicoli in transito. Il trattamento deve essere interrotto qualora si ravvisi il suddetto pericolo. Nel periodo compreso tra inizio maggio e fine agosto, i trattamenti possono essere eseguiti prima delle ore 7.30 e dopo le ore 19.00. Sono escluse dai vincoli di orario le strade a prevalente utilizzo agricolo.
11. E' obbligatorio controllare accuratamente lo stato e mantenere efficienti le chiusure e le condutture (rubinetti, giunti, ecc.) delle macchine usate.
12. Chiunque effettui il trattamento con prodotti fitosanitari deve:
 - a) porre la massima attenzione affinché non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, interrompere il trattamento;
 - b) evitare l'utilizzo in condizione di temperatura elevata;
 - c) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata d'aria allo sviluppo vegetativo e regolare il flusso affinché investa con le gocce erogate solo la vegetazione;
 - d) adottare tutte le precauzioni per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;
 - e) spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strada;
 - f) controllare accuratamente lo stato e mantenere efficienti le chiusure e le condutture (rubinetti, giunti, ecc.) delle macchine usate.
13. Le miscele sono preparate unicamente presso l'azienda agricola, all'aperto o in locali ben ventilati.
14. E' vietato preparare miscele in fontane, corsi d'acqua, pozzi ed opere di presa di acquedotti ed in prossimità dei medesimi.
15. E' vietato il lavaggio delle attrezzature impiegate per l'irrorazione nei luoghi indicati al comma precedente e comunque laddove vi sia il rischio di contaminare falde o corpi idrici destinati all'approvvigionamento idro-potabile. E' proibita la formazione di pozzanghere. Il

livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata è effettuato in modo che la miscela non tracimi ed il bocchettone di carico sia munito di apposito coperchio di tenuta.

16. I prodotti antiparassitari e fitosanitari sono conservati in idonei bacini di contenimento.
17. Le miscele residue ed i contenitori vuoti venuti a contatto con i prodotti fitosanitari sono smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali.
18. E' vietata la diffusione di presidi sanitari con mezzi aerei.
19. Il Comune può concedere deroghe alle disposizioni riguardanti le distanze da rispettare nell'effettuazione dei trattamenti, purché vengano adottati idonei sistemi per circoscrivere la diffusione dei prodotti fitosanitari.
20. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

Art. 30

Norme di prevenzione e protezione individuale

1. I presidi sanitari utilizzati in agricoltura sono conservati nelle confezioni originali in locali o armadi chiusi a chiave, non raggiungibili da bambini, da estranei o da animali e lontani da cucine, dispense e depositi di prodotti destinati all'alimentazione umana e animale.
2. I recipienti per la preparazione dei prodotti sono usati esclusivamente per tale scopo.
3. Gli antiparassitari agricoli non sono usati per combattere i parassiti dell'uomo o degli animali.
4. In fase di preparazione e di irrorazione si usano idonei mezzi di protezione individuale.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

Art. 31

Allontanamento di volatili

1. L'impiego di dispositivi rumorosi e automatici per l'allontanamento di volatili è consentito ad una distanza superiore a cento metri da edifici abitati.
2. L'utilizzo di tali strumenti è consentito dalle ore sette alle ore ventuno.
3. Essi sono utilizzati programmando un intervallo di almeno cinque minuti tra le emissioni sonore.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 32

Apicoltura

1. Ciascun alveare, componente un apiario, è collocato a non meno di dieci metri dalla direzione di sortita delle api, e non a meno di due metri nelle altre direzioni rispetto:
 - a) ai confini di proprietà;
 - b) agli edifici di civile abitazione;
 - c) agli opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente;
 - d) alle strade di pubblico transito.
2. L'apicoltore non rispetta tali distanze se tra l'apiario e gli oggetti di cui al comma 1 esistono dislivelli di almeno due metri o sono interposti impedimenti al volo delle api quali muri, siepi od altri ripari senza soluzioni di continuità. Gli impedimenti al volo delle api hanno altezza non inferiore ai due metri e sono distanti due metri da ogni estremità dell'apiario.
3. Gli apiari posti in prossimità d'abitazioni o edifici ad uso collettivo sono recintati.
4. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

CAPO V COSE MOBILI RITROVATE

Art. 33 Disposizioni generali

1. Il presente capo integra la disciplina del codice civile, libro III, capo III, sezione I, articoli 927 e seguenti, in materia di cose mobili ritrovate nel territorio comunale.
2. Agli effetti del presente capo, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Art. 34 Esclusioni

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
 - a. alle armi, munizioni e esplosivi;
 - b. ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione tramite il quale è possibile individuare il proprietario;
 - c. agli oggetti contraffatti o che per legge non possono essere commercializzati.

Art.35 Ritrovamento

1. Ai sensi dell'art.927 del Codice Civile “ chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”.
2. Il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio comunale è affidato al Comando di Polizia Locale, che si attiva per ricercarne il proprietario.

3. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso il Comando è etichettato con riferimento al verbale di rinvenimento riportante i dati del ritrovatore, la descrizione dell'oggetto, nonché le circostanze del ritrovamento.
4. Al ritrovatore è rilasciata copia del verbale di rinvenimento della cosa consegnata con indicazione della disciplina vigente per la restituzione.
5. Non viene redatto alcun verbale per oggetti minuti di modico o di nessun valore (quali chiavi, scarpe, libri, penne, pettini, accendini, ecc.). Questi oggetti vengono trattenuti presso il Comando per dodici mesi dalla data del ritrovamento e vengono consegnati senza formalità a chi prova di esserne il proprietario. Trascorso questo periodo senza che qualcuno si sia presentato per reclamarli, vengono conferiti negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Art.36

Pubblicazione del ritrovamento

1. Il Comando di Polizia Locale provvede a pubblicare all'albo pretorio, con cadenza mensile, l'elenco dei beni ritrovati, rendendo noto tale elenco anche sul sito informatico del Comune.

Art. 37

Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate

1. La cosa mobile ritrovata, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, senza che il proprietario si sia presentato per chiederne la restituzione, è messa a disposizione del ritrovatore. Egli la può ritirare entro sessanta giorni dalla predetta data.
2. Il Comune è proprietario della cosa quando il proprietario non ne abbia chiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data di pubblicazione e siano trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

Art. 38

Vendita necessaria

1. Le cose mobili ritrovate sono vendute - o conferite negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti se la vendita risultasse antieconomica - qualora le circostanze, quali, esemplificando, loro deperibilità, mancanza di spazio o attrezzature per la loro custodia, lo richiedono. L'operazione è descritta in apposito processo verbale.

Art. 39

Cosa appartenente a persona identificabile

1. L'Amministrazione comunale avvisa dell'avvenuto deposito il proprietario o lo smarritore, se la cosa mobile ritrovata presenta elementi sufficienti alla loro immediata identificazione.
2. L'Amministrazione comunale, se la cosa mobile ritrovata presenta solo qualche elemento utile alla identificazione del proprietario o smarritore, può esperire, nei limiti della normale diligenza, ricerche per identificarli ed avvisarli.

Art. 40
Restituzione

1. L'Amministrazione comunale accerta a quale titolo (proprietario o delegato) la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata. La delega ha forma scritta.
2. Chi si dichiara titolare della cosa mobile smarrita e ritrovata la descrive in modo particolareggiato ed esibisce l'eventuale denuncia di smarrimento o furto.
3. Chi ritira la cosa mobile depositata, esibisce un documento d'identificazione e sottoscrive una dichiarazione d'avvenuta consegna.

Art. 41
Restituzione di documenti

1. I documenti ritrovati, relativi a persone residenti nel Comune di Pergine Valsugana, quali, esemplificando, carte d'identità, passaporti, patenti di guida, libretti di circolazione, tessere sanitarie e fiscali, assegni di conto corrente, libretti di risparmio, carte di credito, tessere bancomat, tessere di identificazione, abbonamenti e tessere universitarie sono inviati dall'Amministrazione comunale al soggetto o all'Ufficio emittente.
2. I documenti, ritrovati e consegnati, relativi a persone non residenti nel Comune di Pergine Valsugana sono inviati ai Comuni di residenza per la loro restituzione.
3. I documenti relativi ai cittadini stranieri non residenti nel Comune di Pergine Valsugana, sono inviati ai rispettivi Consolati o Ambasciate per la loro restituzione.
4. I documenti ritrovati possono essere consegnati ai diretti interessati qualora questi lo chiedano espressamente all'Amministrazione comunale.

Art. 42
Oggetti deperibili

1. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile, il Comando provvede alla sua distruzione, della quale viene redatto apposito verbale. Quando possibile, la distruzione deve avvenire non prima di 48 ore dal ritrovamento, sempre che non risulti necessario eliminare prima l'oggetto per motivi di igiene.

Art. 43
Premio dovuto al ritrovatore

1. Se il ritrovatore ne fa espressa richiesta, il proprietario deve corrispondere a titolo di premio le somme indicate dall'art.930 del codice civile.
2. Il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti che possano scaturire, ai sensi del comma precedente, tra il proprietario ed il ritrovatore, ai sensi dell'art.930 del codice civile.

3. Non hanno titolo alla restituzione i dipendenti di pubbliche amministrazioni per le cose trovate in orario di servizio, nell'adempimento dei propri compiti o incarichi.

Art.44

Beni acquisiti in proprietà dal Comune

1. I beni ritrovati che non vengono restituiti al proprietario o consegnati al ritrovatore, dopo che siano state espletate tutte le operazioni prescritte negli articoli precedenti, sono acquisiti in proprietà dal Comune di Pergine Valsugana, che ne dispone come di seguito indicato:
Somme di denaro: vengono depositate presso la tesoreria comunale entro 30 giorni dal termine di cui all'art.37;
Biciclette ed altri oggetti riutilizzabili:
 - Qualora ritenuti utili per lo svolgimento delle attività istituzionali, possono essere acquisiti ed utilizzati dagli uffici comunali;
 - Possono essere consegnati a titolo gratuito ad enti pubblici o associazioni senza fine di lucro, con priorità data dall'ordine cronologico delle domande pervenute;
 - Possono essere posti all'asta al miglior offerente o conferite negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti se la procedura risultasse antieconomica.

Art.45

Spese di custodia

1. Qualora la custodia di un bene abbia comportato spese per il Comune, prima del ritiro del bene stesso, la persona a cui viene consegnato l'oggetto è tenuta a rimborsare il relativo importo, secondo le tariffe in vigore.

CAPO VI

ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

Art. 46

Esercizio libero dell'arte e dello spettacolo su strada

1. Il Comune di Pergine Valsugana riconosce l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada quale fenomeno culturale da esercitarsi sul territorio comunale, nei limiti del presente capo.
2. I suoni, l'arte e lo spettacolo su strada si possono esercitare, senza previa comunicazione, dalle ore nove alle ore ventidue nel periodo estivo e dalle ore nove alle venti nei restanti periodi dell'anno.
3. Le singole esibizioni possono durare al massimo due ore al mattino e due ore al pomeriggio.
4. I punti di esibizione con emissioni vocali o sonore devono distare almeno cento metri uno dall'altro.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

Art. 47

Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

1. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada non è praticato il commercio su aree pubbliche ad eccezione della vendita di proprie opere di carattere creativo e d'ingegno, non è ostacolata altra iniziativa economica privata o pubblica, non è recato disturbo alle persone, non è chiesto il pagamento di un biglietto, né un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentita, esclusivamente, l'offerta "a cappello".
2. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada è vietato nelle adiacenze di strutture sanitarie ed assistenziali, strutture adibite a servizi educativi, luoghi di culto e i cimiteri durante le funzioni religiose.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo, al di fuori delle ipotesi di reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

Art. 48

Occupazione del suolo e utilizzo di superfici

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista non si protrae oltre il tempo necessario all'esibizione. Durante l'occupazione è garantita la mobilità di veicoli e pedoni.
2. Nell'esercizio di tecniche di disegno (madonnari) sono utilizzati materiali che non danneggiano il sedime stradale.
3. L'artista di strada è responsabile d'eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata causati dalla sua esibizione.
4. Il Comune di Pergine Valsugana declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti dal comportamento dell'artista.
5. L'artista da strada cura la pulizia dello spazio utilizzato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione.
6. E' vietato occupare lo spazio necessario per l'esibizione con strutture permanenti e fisse.
7. In considerazione del carattere durevole degli effetti dell'arte dei "graffiti" e dei "murales", il Comune di Pergine Valsugana può individuare periodicamente idonei siti le cui superfici sono destinate all'esercizio di tale arte.
8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

CAPO VII ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 49

Mezzi mobili a scopo abitativo

1. Sul territorio comunale è vietato insediare a scopo abitativo strutture quali, esemplificando, tende, caravan, autocaravan o altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dei complessi ricettivi turistici o dai campeggi mobili autorizzati, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone dove non sia espressamente vietato;
 - b) insediamenti su aree private, in stretta vicinanza a case di abitazione, destinati ad accogliere occasionalmente e gratuitamente ospiti del possessore dell'abitazione medesima.
2. La sosta di autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici è considerata esercizio abusivo dell'attività di campeggio a meno che il veicolo sia collegato al suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, ad eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo, nel rispetto di quanto disposto dal codice della strada.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 50

Norme di convivenza

1. E' vietato sul territorio comunale:
 - a) sedere, sdraiarsi per terra sulle strade e loro pertinenze e su aree a pubblico transito;
 - b) sdraiarsi sulle panchine e su altre strutture destinate alla generalità dei cittadini, nonché appoggiare i piedi sulla zona destinata alla seduta delle panchine, nell'ottica di evitare il bivacco;
 - c) rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere e altre strutture poste a servizio dei cittadini su area pubblica;
 - d) impedire il transito su percorsi e strutture realizzate per il superamento delle barriere architettoniche;
 - e) mendicare nelle fiere e nei mercati, ovvero in prossimità di edifici pubblici, ospedali, scuole e case di cura, nelle adiacenze degli esercizi commerciali, ovvero davanti o all'interno di luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti, ovvero in aree nelle quali è tutelata la circolazione pedonale (come il centro storico di Pergine Valsugana e le zone a traffico limitato) ed all'interno dei centri abitati delle frazioni; è altresì vietato mendicare facendo uso di animali;
 - f) soddisfare i propri bisogni corporali al di fuori dei servizi igienici;
 - g) immergersi, lavarsi, lavare animali, panni o altri oggetti alle fontane pubbliche;
 - h) lavare veicoli al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
 - l) esporre oggetti bagnati o innaffiare fiori o piante su terrazzi, balconi, davanzali aggettanti su aree pubbliche senza adottare le opportune precauzioni per evitare lo stillicidio;
 - m) sbattere panni, tappeti, stuoie o altri oggetti polverosi da finestre, balconi, poggiali, ecc. di edifici che si affaccino su aree aperte al pubblico transito;

- n) esporre o stendere coperte, lenzuola, panni, biancheria, vestiti, ecc., sulle facciate di edifici aggettanti su aree aperte al pubblico transito;
 - o) per i maggiori di anni dodici utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini;
 - p) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico - ricreative e sportive in modo difforme da quanto stabilito dall'Amministrazione comunale;
 - q) sputare sulle strade e loro pertinenze e su aree a pubblico transito;
 - r) utilizzare macchinari e attrezzature rumorose nei giardini ed aree private (tipo: tosaerba, decespugliatori, motoseghe, tosasiepi, soffiatori, aspiratori) dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00. La presente disposizione si applica fino all'approvazione del regolamento acustico comunale.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 51

Boschi, prati e pascoli di proprietà comunale

- 1. Nei boschi, nei prati e nei pascoli di proprietà comunale è vietato:
 - a) accedere e sostare con veicoli a motore;
 - b) installare tende, caravan, autocaravan e ogni altra struttura di qualsivoglia materiale e per qualsiasi finalità;
 - c) accendere fuochi.
- 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano durante le operazioni di protezione civile, polizia forestale e venatoria nonché di soccorso.
- 3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 52

Abrogazioni

- 1. Dalla data d'entrata in vigore del regolamento sono abrogati :
 - a) il regolamento comunale di igiene approvato con deliberazione consiliare n.54 dd.25.03.1980 e s.m.;
 - b) il regolamento di polizia urbana datato 21.05.1924, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n.55 dd. 25.09.2013.
- 2. Dalla medesima data sono dichiarate prive d'efficacia:
 - a) l' ordinanza del Sindaco prot. N. 20248 del 03/06/2005 concernente gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati dai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani;
 - b) l'ordinanza del Sindaco n. 155 del 10/07/2007 concernente le disposizioni per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela della salute pubblica;
 - c) ogni altra disposizione comunale in contrasto con le norma del presente regolamento.